



- CISL SCUOLA CATANIA
- Via N. Coviello 4 - Catania
- www.cislscuolact.it
- fax 178 27 46 477
- cislscuola.catania@cisl.it

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
AL PERSONALE DOCENTE DI SOSTEGNO
AL PERSONALE DOCENTE
ALLA RSU E TERMINALI ASSOCIATIVI
ALL'ALBO SINDACALE

Scuole di ogni ordine e grado

Catania e provincia

LORO SEDI

Oggetto: Docenti di sostegno utilizzati per supplenze. Atto illegittimo.

Pervengono alla scrivente segreteria segnalazioni circa l'utilizzo improprio di docenti di sostegno, in presenza di alunni "H" affidati, per effettuare supplenze di docenti assenti della propria o di altre classi.

In alcuni casi al docente curricolare viene chiesto se non imposto, di non svolgere la lezione programmata e di affidare la classe al collega di sostegno per sostituire personale assente in altre classi.

Il tutto, quasi sempre, in assenza di regolare ordine di servizio scritto.

Nei fatti sono numerosi i pronunciamenti, concordanti nel ritenere **ILLEGGITTIMO** quanto sopra esposto.

Se ne segnalano alcuni.

--- L'atto di indirizzo MPI. AOODRSI. REG. UFF. n. 246 del giorno 8 gennaio 2009 dell'Usr Sicilia a firma dell'allora Direttore Regionale Guido Di Stefano così statuisce:

“ Pur non potendosi escludere che il docente di sostegno possa essere utilizzato in supplenze, qualora l'allievo disabile sia assente, è da osservare che ciò non può accadere in presenza dell'alunno o degli alunni disabili cui è assegnato.

Se è vero che il docente di sostegno è contitolare della classe (art.3 comma g, legge 104/92) è anche vero che l'inciso della norma vuole ribadire il raccordo necessario tra esso e gli altri docenti al fine di assicurare l'opportuna integrazione nella classe e non autorizza un uso improprio dello stesso docente.

Una sistematica utilizzazione del docente di sostegno, in presenza degli alunni disabili, ne snaturerebbe la funzione e costituirebbe chiara indicazione della non corretta richiesta di assegnazione di posti di sostegno.

Le SS.LL. si adegueranno al presente atto di indirizzo.”.

--- Il contratto regionale tra le organizzazioni sindacali e l'USR Sicilia avente per oggetto “ Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA per l'anno scolastico 2015/2016 dell'11 giugno 2015 “ alla voce “Utilizzazione insegnanti di sostegno” tra l'altro prevede:

“ In presenza degli alunni assegnati al docente, lo stesso non potrà essere utilizzato per la sostituzione di docenti assenti”.

--- La nota Prot. n. AOODGPER 9839 dell'8 novembre 2010 a firma del direttore generale Luciano Chiappetta afferma :

“ Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.”.

--- Si ritiene utile e di grande importanza riportare integralmente la circolare dell'Ambito Territoriale di Bari Ufficio VII con nota prot. 76/1 (c) del 04/05/11 a firma del Dirigente Giovanni LACOPPOLA e inviata a tutti i dirigenti scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Bari e BAT:

“ È recentemente pervenuta a quest'Ufficio la richiesta di risarcimento danni avanzata – tramite legale - dai genitori di un alunno diversamente abile frequentante una scuola della provincia, che si sarebbe infortunato durante la lezione dell'insegnante di sostegno, la quale, in quel momento, stava effettuando una supplenza in sostituzione della collega curricolare assente.

Si reputa opportuno riferire questo episodio non tanto per il fatto in sé, bensì in quanto esso costituisce la riprova che non tutti i Dirigenti Scolastici, evidentemente, hanno recepito appieno il contenuto di una circolare a suo tempo emanata dallo scrivente al fine di fornire chiarimenti in merito alla impossibilità di utilizzare docenti di sostegno per svolgere attività di supplenza temporanea (nota prot. n.345del 19.01.2011).

Fatta tale constatazione, appare doveroso, a questo punto, rammentare che la funzione professionale del docente di sostegno è quella di garantire la fruizione del diritto all'istruzione degli alunni portatori di handicap, favorendone il processo d'integrazione.

Ne discende, dunque, che utilizzare tale insegnante per effettuare supplenze, oltre a costituire inadempimento contrattuale, comporta innegabilmente anche l'illecita preclusione di un diritto costituzionalmente garantito, ai danni dell'alunno disabile affidatogli.

Lo stesso Ministero dell'Istruzione – Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, d'altro canto – attraverso le Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (nota prot. n.4274 del 04.08.2009) – aveva chiarito che

“..... l'insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto”.

Il su richiamato principio dell'infungibilità della prestazione del docente di sostegno, affermato dall'Amministrazione centrale, si collega, peraltro, al diritto all'integrazione scolastica di cui alla Legge n.104/92 e, più in generale, al diritto all'istruzione sancito dall'art.34 della Carta Costituzionale. Com'è noto, le vigenti disposizioni concernenti i docenti di sostegno ne valorizzano la delicata funzione, in quanto essi sono istituzionalmente assegnati come supporto alla classe, con il prezioso compito di favorire l'integrazione del diversamente abile.

A titolo puramente esemplificativo, si richiama la nota della Direzione USR Puglia datata 11 settembre 2008 (AOODRPU prot. n. 7938), che chiariva come l'integrazione costituisce un vero e proprio diritto soggettivo per i portatori di handicap, e dunque l'amministrazione non può comprimerlo o peggio disattenderlo, distraendo il docente di sostegno dalle sue funzioni istituzionali ed utilizzandolo per le supplenze nelle proprie o nelle altrui classi.

Va detto, inoltre, che attraverso la nota prot. n. AOODGPER 9839 dell'8.11.2010, il MIUR aveva ribadito

“l'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.

D'altro canto, è evidente che

l'utilizzo di un docente di sostegno in supplenze si traduce nel privare l'alunno diversamente abile dell'apporto del “suo” insegnante specializzato – al quale ha pienamente diritto – con tutte le facilmente intuibili negative conseguenze sul piano dell'apprendimento.

E che il diritto del disabile all'istruzione ed all'educazione sia un diritto soggettivo – garantito attraverso misure di integrazione e sostegno idonee a consentirgli la frequenza degli Istituti d'istruzione – è sancito inequivocabilmente da numerose sentenze della Corte Costituzionale, delle quali, si ricorda, in particolare, la n°80 del 26 febbraio 2010.

Va comunque, sottolineato, con specifico riferimento alla responsabilità dei docenti in caso di infortuni ad alunni, che la vigilanza è obbligo incombente in via prioritaria sugli insegnanti. È pur vero che – secondo un indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione – è esclusa la legittimazione passiva dei docenti nei giudizi civili intentati per ottenere il risarcimento dalle famiglie di alunni infortunati, ma è altrettanto vero che un insegnante ritenuto responsabile dei danni subiti da un alunno potrebbe essere poi chiamato a rispondere dinanzi alla Corte dei Conti delle spese sopportate dall'Amministrazione per risarcire l'infortunio. Quest'ultima, infatti, successivamente all'avvenuto pagamento della somma stabilita dal Giudice in sede di giudizio civile, potrà rivalersi sul dipendente ritenuto responsabile dell'evento dannoso attraverso l'esercizio dell'azione di responsabilità da parte della Magistratura Contabile.

È appena il caso di evidenziare, infine, la particolare responsabilità alla quale andrebbe incontro l'insegnante di sostegno nell'ipotesi di infortunio ad un alunno portatore di handicap qualora – come è peraltro accaduto nel caso di specie – esso si verifichi mentre il docente stesso è impegnato nella sostituzione di un collega assente.

Ciò posto, dovendosi senz'altro escludere – alla luce delle considerazioni che precedono – la possibilità di distrarre il docente di sostegno dal proprio compito istituzionale, si pregano le SS.LL. di voler scrupolosamente attenersi ai principi espressi nella presente nota.”

--- Il docente di sostegno deve chiedere l'ordine di servizio scritto per effettuare supplenze in cui viene esonerato da ogni responsabilità di dover lasciare il proprio alunno e per l'assunzione di responsabilità di tutta la classe dove deve andare a fare supplenza.

Lo stesso vale nel caso in cui resti da solo in classe, in presenza dell'alunno affidato, e il collega curriculare va a supplire docenti assenti in altre classi.

Anche il docente curriculare deve chiedere l'ordine di servizio scritto quando deve lasciare da solo in classe il collega di sostegno per effettuare supplenze.

LA CISL SCUOLA DI CATANIA INVITA TUTTI I DOCENTI DI SOSTEGNO E CURRICULARI A SEGNALARE EVENTUALI VIOLAZIONI CONTRATTUALI E NORMATIVE, RISERVANDOSI DI ADOTTARE TUTTE LE OPPORTUNE INIZIATIVE ANCHE LEGALI.

Si invita gentilmente il DS di far pervenire a tutto il personale docente e di sostegno la presenta nota tramite circolare interna, e di NOTIFICARNE copia alla rsu e terminali associativi d'istituto onde curarne l'affissione all'albo sindacale come previsto dalla vigente normativa

SI RINGRAZIA E SI PORGONODISTINTI SALUTI



*Il Segretario Generale
Giuseppe Denaro*